



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 29 Marzo 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 32380/2011 DELIBERAZIONE N. 143

COMUNE DI CESENATICO. "VARIANTE PER ADEGUAMENTO AREE CIMITERIALI AI SENSI EX ART. 15 L. R. N. 47/1978 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI", ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 9 AGOSTO 2010. ESPRESSIONE DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E SS.MM.II.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico denominata “*Variante per adeguamento aree cimiteriali ai sensi ex art. 15 Legge Regionale n. 47/1978 e successive modifiche ed integrazioni*”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 9 agosto 2010 ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 21 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 26 agosto 2010 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 83950 del 27 agosto 2010);

Premesso che il Comune di Cesenatico è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 50948/705 del 19 dicembre 2000;
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010 in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati, trasmessi in allegato alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2010, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa (All. A);
- Tavole di P.R.G. n. 8 “*Zonizzazione del territorio comunale*”, fogli nn. 2, 3, 12, 13 e 16 (stato vigente – All. B, C, D, E e F);
- Tavole di P.R.G. n. 8 “*Zonizzazione del territorio comunale*”, fogli nn. 2, 3, 12, 13 e 16 (stato modificato – All. G, H, I, L e M);
- Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. - modifica art. 28 (All. N);
- Piano particellare di esproprio per area in espansione zonizzata a “*Zona per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello comunale – Cimiteri (Fb)*” (All. O);
- Relazione geologica (All. P);
- Rapporto ambientale preliminare (All. Q);

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione acquisita, formulata da questa Provincia con nota identificata al prot. prov. n. 95514 del 24 settembre 2010;

Vista la documentazione integrativa come di seguito elencata:

- in data 20 gennaio 2011 (agli atti con prot. prov. n. 4927) il Comune ha trasmesso specifica nota inerente l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale individuati ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. (Azienda U.S.L. Cesena ed A.R.P.A.), ai quali in data 21 gennaio 2011 ha provveduto a trasmettere gli elaborati adottati (nota agli atti con prot. prov. n. 7668 del 27 gennaio 2011);
- in data 11 marzo 2011 (agli atti con prot. prov. n. 27017 con medesima data) il Comune ha trasmesso la seguente documentazione:
 - copia del parere rilasciato dall'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 19, L.R. 19/1982 e ss.mm.ii.;

- copia del parere espresso dal Ministero per i beni e le Attività Culturali richiesto dall'Amministrazione comunale in maniera congiunta per la variante oggetto del presente atto e per il Piano cimiteriale al quale la variante in parola fa riferimento;
- chiarimenti in merito alla natura dell'“*accordo pubblico tra il provato ed il Comune di Cesenatico*”, menzionato nell'art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. modificate;

Richiamato che, in relazione all'assetto normativo delle previsioni per aree cimiteriali il Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4 recante “*Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 19/1994*” prevede che ogni Comune pianifichi “*l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del Piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori*”;

Preso atto:

- che il Comune di Cesenatico con deliberazione consiliare n. 54 del 9 agosto 2010 ha approvato il proprio Piano cimiteriale che, sulla base della stima del fabbisogno ventennale di spazi per la sepoltura in relazione all'attuale dimensionamento dei due cimiteri presenti nel territorio comunale (ubicati l'uno nel capoluogo e l'altro in località Sala), rileva le seguenti necessità:
 - Cimitero di Cesenatico:
posto che soddisfa le richieste previste nei prossimi 20 anni senza dover operare espansioni, l'area cimiteriale prevista dal Piano è conforme a quanto già individuato nel P.R.G. Vigente; si dà tuttavia atto della necessità di operare un modesto adeguamento della fascia di rispetto;
 - Cimitero di Sala:
è previsto l'ampliamento per una superficie complessiva di 1.461 mq, oltre ad una zona di accesso pedonale e carrabile ed un accesso pedonale dal cimitero esistente di 543 mq, per un totale di 2.004 mq. Poiché tale ampliamento non è individuato nel vigente P.R.G., si rileva la necessità di provvedere mediante specifica Variante urbanistica. Si dà altresì atto che con tale Variante dovrà essere recepito l'Accordo con i privati attuato per la realizzazione del parcheggio adiacente;
- che, relativamente al suddetto Piano cimiteriale, l'Azienda U.S.L. di Cesena ha espresso parere favorevole, alla seguente condizione:
“*Per quanto attiene alla Variante riferita al Cimitero capoluogo dovrà essere adeguata la rappresentazione cartografica dell'area a destinazione 'cimiteri' evidenziando in modo corretto la fascia di rispetto cimiteriale*” (nota trasmessa dal Comune ed acquisita agli atti con prot. prov. n. 27017 dell'11 marzo 2011);

Esaminati i contenuti della Variante in oggetto in relazione alle modifiche normative e cartografiche apportate al vigente P.R.G.:

- la Variante in oggetto nasce dall'esigenza di conformare, dal punto di vista cartografico e normativo, il vigente P.R.G. Al Piano cimiteriale comunale, che prevede, come anzidetto, l'adeguamento delle due aree cimiteriali presenti nel Comune;
- la suddetta Variante prevede la seguente modifica cartografica:

- ampliamento dell'area destinata a *“Zona per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello comunale – Cimiteri (Fb)”* in località Sala, conformando conseguentemente la fascia di rispetto stradale;
 - aggiustamento della fascia di rispetto del Cimitero di Cesenatico;
- tale Variante prevede altresì la modifica dell'art. 28 *“Tutela dei cimiteri”* delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G., con l'introduzione della seguente proposizione: *“L'area interna alla fascia di rispetto cimiteriale contrassegnata da '+' è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 49 punto 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Cimiteriale Comunale”*, visti l'art. 49 punto 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Cimiteriale Comunale che recita:
- “L'area contrassegnata da '+' all'interno della tav. 8 foglio 12 del piano regolatore Generale del comune di Cesenatico, a seguito di formalizzazione d'accordo pubblico tra il privato ed il Comune di Cesenatico (realizzazione parcheggio pubblico a servizio del Cimitero, cessione dell'area privata al Comune – delibera C.C. n. 43 del 09.05.2003) previo parere favorevole da parte d'Azienda Unità Sanitaria Locale, in deroga alla normativa vigente ed in ottemperanza all'art. 28 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano regolatore Generale, potrà procedere all'ampliamento dell'edificio ad uso residenziale, fino a confine con l'area zonizzata a: 'Zona per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello comunale – Cimiteri (Fb)'”*;

Preso atto:

- che, come già anticipato ai paragrafi precedente, in data 11 marzo 2011 (agli atti con prot. prov. n. 27017 con medesima data) il Comune, in risposta a quanto richiesto da questa Amministrazione Provinciale, ha trasmesso chiarimenti in merito alla natura dell'*“accordo pubblico tra il privato ed il Comune di Cesenatico”*, menzionato nell'art. 49 della proposta modifica delle N.T.A. del P.R.G.;
- che con deliberazione consiliare n. 43 del 9 maggio 2003 recante *“Progetto di razionalizzazione della viabilità urbana nel centro della frazione di sala: secondo stralcio di intervento; approvazione progetto definitivo ed esecutivo ed approvazione riduzione rispetto cimiteriale ed ampliamento edificio privato adiacente ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 166/2002”* l'Amministrazione Comunale ha deliberato:
- di approvare il progetto definito ed esecutivo, redatto dal settore Lavori Pubblici per la realizzazione del primo stralcio della sistemazione della viabilità in località Sala, già previsto nel Piano triennale delle opere pubbliche, consistente nella realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra Via Campone e Via Stradone e di un nuovo parcheggio pubblico adiacente al Cimitero della frazione;
 - di procedere con successivo accordo (ipotizzato in coerenza con i principi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. 37/2002) finalizzato alla cessione gratuita al Comune delle aree occorrenti per le suddette opere pubbliche, previo rilascio di autorizzazione ad ampliare l'edificio di proprietà privata già ora ricadente nella zona di rispetto cimiteriale, con parziale modifica della relativa destinazione;
- che le suddette opere pubbliche sono ad oggi già realizzate. A conferma il Comune ha trasmesso a questa Provincia il certificato di regolare esecuzione (agli atti con nota prot. prov. n. 27017 del 11 marzo 2011);
- che la cartografia del P.R.G. risulta effettivamente conforme all'attuale stato di fatto relativamente alle citate opere pubbliche;
- che pertanto, il Comune, in risposta a quanto sollevato da questa Amministrazione Provinciale, afferma che il predetto *“'accordo' è andato avanti unilateralmente da parte del*

Comune che ha realizzato i lavori di parcheggio e collaudato l'opera [...]. il parcheggio è attualmente usato dai cittadini di Sala su terreno in proprietà privata. Quanto attuato dal Piano Cimiteriale e recepito dalla Variante altro non è che una presa d'atto di quanto avvenuto negli anni trascorsi. Sarà comunque inserito all'interno dell'art. 49, comma 3, del Piano Cimiteriale, al quale demanda l'art. 28 delle Norme Tecniche d'Attuazione, la seguente dizione 'previa cessione gratuita dell'area adibita a parcheggio pubblico distinta al catasto terreni del Comune di Cesenatico al foglio 43 mappali 24 e 552 per mq. 807 totali.'";

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto:

- che in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e s.m.i., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate (punto A);
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni (punto B);

- la Provincia esprime, nell’ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i. (punto C);
- come di seguito riportati:

A. Osservazioni ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e s.m.i.

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 5 e dell’art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e s.m.i.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l’osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all’art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l’iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 9 agosto 2010 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all’Ente competente è per il Comune obbligatoria. In particolare:

- è stata prodotta l’attestazione del Dirigente competente (agli atti con prot. prov. 83950 del 27 agosto 2010) certificante:
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non contrasta con la disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9 luglio 1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è sottoposto al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
 - di aver comunicato l’adozione della Variante urbanistica in oggetto alle seguenti Autorità Militari:
 - Aeronautica Militare Comando I Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - Comando in Capo Dipartimento Marittimo Demanio Ancona – Ancona;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio demanio e Servitù Miliari – Bologna;
- è stato acquisito il parere di legge di competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. di Cesena ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall’art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all’accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell’ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (agli atti con prot. prov. n. 27017 dell’11 marzo 2011), recante esito favorevole;

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in relazione alle fasce di rispetto cimiteriali:

Per quanto concerne la definizione e la rappresentazione delle fasce di rispetto cimiteriali, la normativa vigente prevede un'ampiezza pari a 200 m, salvo particolari eccezioni e deroghe specificatamente indicate, che attengono alla riduzione del suddetto vincolo ed agli interventi edilizi ammessi sugli edifici esistenti all'interno della medesima fascia.

Nello specifico, la L.R. 29 luglio 2004, n. 19 all'art. 4 dispone che:

- *“I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.”* (comma 2);
- *“In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.”* (comma 3).

Posto che la fascia di rispetto rappresentata nelle Tavole di P.R.G. proposte in Variante non sembra rispondere in tutto il suo sviluppo al limite minimo dei 50 m, **si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale porti a congruenza la rappresentazione cartografica delle fasce di rispetto cimiteriale con quanto indicato dalle citate disposizioni di legge.**

B. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena ed Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena (parere congiunto acquisito agli atti con prot. prov. n. 98354 del 1 ottobre 2010);
- che il Comune ha trasmesso a tali enti, in data 21 gennaio 2011 (nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 7668 del 27 gennaio 2011), lo “Studio per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.” avente luogo di Rapporto ambientale preliminare;
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto (parere acquisito agli atti con prot. prov. n. 9202 del 31 gennaio 2011);

Esaminato quanto individuato e descritto nel Rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (“Studio per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.”), il quale riferisce una preliminare valutazione della conformità delle previsioni proposte rispetto agli obiettivi ed ai contenuti della pianificazione sovraordinata e di settore, nonché una disamina dei potenziali impatti legati alla trasformazione proposta, affermando in conclusione quanto integralmente riportato:

- *“A fronte degli impatti illustrati, la variante in esame comporta sostanzialmente un miglioramento dell'offerta nel territorio, grazie ad un aumento degli spazi destinati a sepoltura in risposta alle esigenze funerarie illustrate dal piano Cimiteriale Comunale. Inoltre mette a*

norma ed in regime di sicurezza gli spazi limitrofi adeguando la fascia di rispetto cimiteriale alle aree cimiteriali esistenti ed in progetto. [...];

- *In merito agli impatti negativi che il cambio d'uso può comportare, si è visto come questi possano essere sostenibili da un punto di vista ambientale, visto non solo la dimensione ridotta della superficie interessata, ma anche gli accorgimenti tecnici sviluppati nell'ambito del progetto di Piano Cimiteriale. Nello specifico, per quanto riguarda la tutela della risorsa idrica sotterranea verrà rialzato il p.c. Di 2 m in modio da evitare in caso di innalzamento della falda freatica fenomeni di contaminazione. Inoltre, il fatto di avere un terreno piuttosto argilloso anche negli strati più profondi garantisce una naturale impermeabilizzazione della falda freatica sotterranea che così non corre rischi di contaminazione da percolamento. [...];*
- *“In ultimo la collocazione dell'ampliamento retrostante al cimitero esistente garantisce il rispetto delle distanze minime di 50 m dall'abitato previste dalla normativa vigente e con tutta probabilità i requisiti di clima acustico per aree destinate a tale uso distanziandosi dalla principali vie di transito e di accesso all'abitato urbano”;*

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 23 marzo 2011, è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che in data 24 marzo 2011 il Comune di Cesenatico ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito, condividendo quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento;

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

C. Inquadramento geologico della Variante ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.

La principale previsione introdotta dalla Variante, riguarda l'ampliamento del cimitero di Sala, mentre per il cimitero di Cesenatico, la relazione geologica ha verificato la conformità con i disposti del DPR 285/90. Entrambe le aree sono ubicate in zona di bassa pianura; nella zona di Sala, si ritrovano i sedimenti di origine continentale di età quaternaria; il cimitero di Cesenatico interessa, invece, le sabbie litorali relative all'ultima importante ingressione marina, di età olocenica.

Nelle due aree, per definire le caratteristiche dei terreni, è stato realizzato un carotaggio continuo con prelievo di campioni, ed è stato installato un piezometro per il rilievo del livello della falda freatica. Cimitero di Cesenatico: la granulometria dei terreni è conforme a quanto richiesto dall'art. 57 del DPR 285, mentre si è rilevata una profondità di falda di circa 2 metri, in sovrapposizione con le quote di inumazione. Questo rende necessario l'innalzamento del piano campagna di circa 1 metro. La relazione, inoltre, non esclude il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma: tale potenziale andrà quindi verificato in precedenza alla fase esecutiva, nel caso di realizzazione di nuovi edifici. L'area è esente da Rischio idrogeologico (Tavole dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)

Per il sito di Sala, le indagini hanno rilevato che né la granulometria (in questo caso limi e argille), né la profondità di falda, sono conformi alle prescrizioni del DPR 285, rendendo quindi necessario un riporto di 1,5 – 2 metri di terreno granulare. Le litologie presenti permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni. Nelle tavole del Rischio idrogeologico dell'AdB, la zona ricade in “Area a moderata probabilità di esondazione” e quindi soggetta ai disposti dell'art. 4, comma 3 delle NTA. L'innalzamento del piano campagna, consentirebbe quindi di rispettare tali prescrizioni.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella relazione a firma del Dott. Geol. Aldo Antoniazzi, esprime **parere favorevole**, in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

- **In fase esecutiva, per rendere i siti compatibili con il vigente regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/90), sarà previsto un innalzamento del piano campagna, secondo le indicazioni riportate nella Relazione geologica di Variante. Per il cimitero di Cesenatico, la realizzazione di eventuali opere edilizie sarà preceduta da un'analisi dettagliata del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione.**

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di formulare, sulla variante al P.R.G. del Comune di Cesenatico denominata “Variante per adeguamento aree cimiteriali ai sensi ex art. 15 Legge Regionale n. 47/1978 e successive modifiche ed integrazioni”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 9 agosto 2009, alcuna osservazione ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/1978 e s.m.i., la seguente osservazione:
 - **Posto che la fascia di rispetto rappresentata nelle Tavole di P.R.G. proposte in Variante non sembra rispondere in tutto il suo sviluppo al limite minimo dei 50 m, si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale porti a congruenza la**

rappresentazione cartografica delle fasce di rispetto cimiteriale con quanto indicato dalle citate disposizioni di legge.

2. Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13÷18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Di esprimere **parere favorevole**, in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:
 - **In fase esecutiva, per rendere i siti compatibili con il vigente regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/90), sarà previsto un innalzamento del piano campagna, secondo le indicazioni riportate nella Relazione geologica di Variante. Per il cimitero di Cesenatico, la realizzazione di eventuali opere edilizie sarà preceduta da un'analisi dettagliata del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione.**
4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Cesenatico.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal - 5 APR. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

